Deliberazione Giunta Regionale 20 dicembre 2013 n. 10/1106
Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul fondo regionale istituito con la L.R. 4 agosto 2003, n. 13 - annualità 2014-2016.

(Lombardia, BUR 24 dicembre 2013, n. 52)

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

• la L. 12 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ed in particolare l'art. 14 che prevede l'istituzione da parte delle Regioni del "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili" da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi;

• la L.R. 4 agosto 2003 n. 13 "Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate" come integrata dall'art. 28 della L.R. n. 22/2006 che prevede il finanziamento, attraverso le risorse del Fondo regionale disabili (art. 7 L.R. 13/03), di azioni mirate al sostegno di politiche integrate di istruzione, formazione professionale, inserimento e mantenimento lavorativo;

Viste altresì:

• la L.R. 28 settembre 2006 n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia";

• la L.R. 6 agosto 2007 n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia";

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura approvato con deliberazione consigliare n. X/78 che individua fra le priorità strategiche un mercato del lavoro più aperto ed inclusivo, rimuovendo gli ostacoli che separano la formazione dal lavoro e che impediscono un ingresso adeguato dei giovani, prevedendo:

• una politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale;

• un sostegno all'occupazione, con l'obiettivo di ricollocare e riqualificare i lavoratori, mantenere i livelli occupazionali, e promuovere l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate;

• una qualificazione e rafforzamento dei servizi della rete degli operatori accreditati;

• una formazione a lavoratori ed imprese volta a promuovere un'organica transizione dei giovani nel mercato del lavoro;

• un'offerta di servizi commisurata al bisogno e una presa in carico con l'obiettivo di trovare la giusta combinazione fra condizioni della persona, potenzialità e sistema socio-lavorativo;

Richiamato altresì il Piano d'Azione Regionale sulla disabilità 2010-2020 (approvato con Delib.G.R. IX n. 983/2010) nel quale sono delineate le strategie per le azioni all'interno delle politiche del lavoro destinate alle persone con disabilità e si pone particolare attenzione all'integrazione delle misure di istruzione e formazione professionale con quelle di inserimento e l'integrazione nel mondo del lavoro attraverso forme di flessibilità e alternanza;

Richiamata la Delib.G.R. 10603 del 25 novembre 2009 con la quale si è provveduto ad approvare le Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone disabili, a valere sul Fondo regionale istituito con la L.R. 4 agosto 2003 n. 13 - Annualità 2010-2012, la cui attuazione è stata demandata alla programmazione di ciascuna Provincia in stretto raccordo con l'organizzazione dei servizi del collocamento mirato;

Dato atto che nel triennio di programmazione 2010-2012 e durante il periodo di proroga anno 2013, a valere sulle risorse messe a disposizione in attuazione della Delib.G.R. 10603/2009, sono state finanziate sia le misure di inserimento socio lavorativo delle persone con disabilità che la componente disabilità delle doti istruzione e formazione nella misura del 30% della consistenza del Fondo;

Dato atto altresì che, a completa chiusura del ciclo di programmazione:

• si è provveduto a prorogare le attività dei piani provinciali per tutto l'anno 2013 (d.g.r. 4596 del 28 dicembre 2012 e Delib.G.R. n. 556 del 2 agosto 2013);

• sono state definite le modalità di rendicontazione, verifica e controllo dei piani provinciali 2010-2013 le cui attività si concluderanno entro il 30 marzo 2014 (d.d.u.o. n 7545 del 6 agosto 2013);

Rilevato che, al fine di definire i contenuti del nuovo ciclo di programmazione di cui alla richiamata Delib.G.R. 10603/2009, nel corso del 2013:

• è stata effettuata un'analisi sui risultati delle azioni svolte che evidenziano punti di forza e di debolezza, nonché buone prassi da valorizzare e portare a sistema;

• sono stati attivati tavoli tecnici, ai quali hanno partecipato i rappresentanti di categoria del Comitato per l'amministrazione del Fondo regionale disabili di cui all'art. 8 della L.R. 13/2003 (d'ora innanzi "Comitato"), alcune amministrazioni provinciali e i diversi attori istituzionali e sociali che in questi anni hanno partecipato alla realizzazione degli interventi;

Ravvisata l'opportunità, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 8 comma 7 della L.R. 13/2003, di predisporre per il nuovo ciclo di programmazione indirizzi operativi in coerenza con gli obiettivi strategici e le priorità di Regione Lombardia;

Visto il documento "Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul fondo regionale istituito con la L.R. 4 agosto 2003 n. 13 - annualità 2014-2016" - Allegati A) e l'allegato B) parti integranti e sostanziali del presente atto;

Rilevato che il sopracitato allegati A) individua:

• le azioni sostenibili con le risorse di cui al Fondo Regionale L.R. 13/2003;

• le modalità attuative omogenee su tutto il territorio regionale, confermando in capo alle Province le funzioni di programmazione e gestione degli interventi in stretto raccordo con le funzioni proprie del servizio del collocamento mirato di cui alla L. 68/99;

• le modalità di riparto delle risorse finanziarie tra azioni provinciali, regionali, azioni di sistema e assistenza tecnica;

• le modalità di riparto delle risorse finanziarie da trasferire alle Province;

Rilevato che la consistenza del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 7 della L.R. 13/2003 d'ora innanzi "Fondo" (alla data del 30 novembre 2013) risulta pari a euro 39.754.021,77, comprensivo delle risorse disponibili non utilizzate nell'annualità 2013;

Preso atto del parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato nella seduta del 12 dicembre 2013 in ordine alle modalità con cui attuare il nuovo ciclo di programmazione regionale per l'inserimento lavorativo e il sostegno all'Istruzione e Formazione professionale delle persone disabili attraverso il Fondo;

Ritenuto pertanto:

1. approvare il documento "Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul fondo regionale istituito con la L.R. 4 agosto 2003 n. 13 - annualità 2014-2016" di cui all'allegati A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di determinare la consistenza del Fondo anno 2014 come risulta alla data del 30 novembre 2013 nell'importo di euro 39.754.021,77, che verrà ripartito tra le Province e Regione secondo i criteri stabiliti nell'allegato B), che trova copertura sui seguenti capitoli di bilancio: 15.01.103.8425 - 15.01.104.8426 - 15.01.104.8427 - 15.01.104.8487 - 15.01.104.8659;

3. di rendere disponibile una quota del Fondo a copertura delle azioni regionali a sostegno dell'istruzione e formazione professionale degli alunni con disabilità, che verrà annualmente definita in rapporto alla effettiva consistenza del Fondo, fissando tale percentuale nel 30%;

4. di rinviare a successivo atto dirigenziale le fasi attuative di cui al punto 9 dell'allegati A) e in particolare:

- il trasferimento alle Province delle risorse relative all'annualità 2014;

- l'adozione di un "Manuale unico di gestione e controllo" che definiscono modalità uniformi di gestione operativa degli interventi secondo i criteri individuati nell'allegati A), di monitoraggio, controllo e rendicontazione delle azioni da parte delle Provincie e degli operatori;

5. di dare atto che i tempi e le modalità di attuazione delle presenti linee di indirizzo saranno definiti dalle singole Province, in raccordo con la Struttura regionale competente, anche in considerazione dell'evoluzione del quadro Istituzionale delle Amministrazioni provinciali. A tal fine sarà definito un cronoprogramma per l'avvio del piano e per la verifica congiunta dei tempi necessari per l'adeguamento del sistema informativo e dei servizi di accoglienza e accesso al sistema dotale.

A voti unanimi espressi a norma di legge;

Delibera

1. di approvare il documento "Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul fondo regionale istituito con la L.R. 4 agosto 2003, n. 13 - annualità 2014-2016", come da allegati A);

2. di determinare la consistenza del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 7 della L.R. n. 13/2003 per l'anno 2014 come risulta alla data del 30 novembre 2013 nell'importo di euro 39.754.021,77, che verrà ripartita tra Province e Regione secondo i criteri stabiliti dall'allegato B, che trova copertura sui seguenti capitoli di bilancio: 15.01.103.8425 - 15.01.104.8426 - 15.01.104.8427 - 15.01.104.8487 - 15.01.104.8659;

3. di rinviare a successivo atto dirigenziale le fasi attuative di cui al punto 9 dell'allegati A) e in particolare:

- il trasferimento alle Province delle risorse relative all'annualità 2014;

- l'adozione di un "Manuale unico di gestione e controllo" che definiscono modalità uniformi di gestione operativa degli interventi secondo i criteri individuati nell'allegati A), di monitoraggio, controllo e rendicontazione delle azioni da parte delle Provincie e degli operatori;

4. di rendere disponibile una quota del Fondo a copertura delle azioni regionali a sostegno dell'istruzione e formazione professionale degli alunni con disabilità, fissando tale percentuale nel 30%;

5. di stabilire che i tempi e le modalità di attuazione delle presenti linee di indirizzo saranno definiti dalle singole Province, in raccordo con la Struttura regionale competente, anche in considerazione dell'evoluzione del quadro Istituzionale delle Amministrazioni provinciali. A tal fine sarà definito un cronoprogramma per l'avvio del piano e per la verifica congiunta dei tempi necessari per l'adeguamento del sistema informativo e dei servizi di accoglienza e accesso al sistema dotale;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURL e sul sito della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;

7. di demandare alla Direzione Generale competente la cura dei successivi atti in materia di trasparenza e pubblicità ai sensi degli art. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

Allegato A
Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul fondo regionale istituito con la L.R. 4 agosto 2003, n. 13 - Annualità 2014-2016

PREMESSA

In attuazione delle disposizioni della Legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" art. 14 e della legge regionale 4 Agosto 2003 n. 13 "Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate" art. 7 c. 3 ed art. 8 c. 7, le presenti linee di indirizzo definiscono criteri e modalità di programmazione e gestione degli interventi a valere sul Fondo Regionale per l'Occupazione dei Disabili per il triennio 2014/2016.

Gli interventi in oggetto vengono definiti anche con riferimento alla normativa regionale vigente sul mercato del lavoro (l.r. 22/2006 e alla normativa in tema di istruzione e formazione professionale di cui alla legge regionale n. 19/2007 che ha delineato il modello di servizi al lavoro di Regione Lombardia e che valorizza, a partire dalla centralità della persona, la domanda di servizi rispetto all'offerta e attribuisce agli operatori accreditati un importante ruolo.

1. LE LINEE DI INDIRIZZO - Obiettivi e principi generali

Il Piano d'Azione Regionale (PAR) per le politiche in favore delle persone con disabilità 2010-2020, approvato dalla Giunta regionale con Delib.G.R. IX/983 del 15 dicembre 2010, è uno strumento operativo, integrato e sinergico, che definisce obiettivi e strumenti per una politica regionale unitaria con la finalità di "Rafforzare, innovare e coordinare le politiche a favore delle persone con disabilità, per assicurare a ciascuno pari opportunità di realizzazione personale e garantire elevati standard di qualità della vita".

All'interno del PAR viene ribadita l'importanza delle innovazioni che caratterizzano il sistema del mercato del lavoro lombardo, che si incardina sulla centralità della persona e sulla valorizzazione del capitale umano attraverso l'implementazione di interventi di politica attiva per il lavoro (dote) rivolti al raggiungimento di obiettivi specifici e personalizzati in base alle esigenze dei singoli beneficiari.

Vengono inoltre delineate le strategie per una corretta gestione della Dote e delle attività correlate all'interno delle politiche del lavoro:

• sostenere la persona con disabilità nell'individuare e concretizzare non solo gli interventi utili all'inserimento nel mondo del lavoro, ma anche e soprattutto alla successiva permanenza;

• ricorrere ai percorsi di mera assistenza solo nei casi in cui l'integrazione risulti oggettivamente non perseguibile, tramite una reale collaborazione tra i servizi sociali, sanitari e per il lavoro;

• considerare le diverse fasi del ciclo di vita della persona con disabilità e della sua famiglia e sostenere la flessibilità e l'alternanza della formazione e del lavoro;

• formare figure professionali che possano accompagnare la persona con disabilità nelle diverse fasi del ciclo di vita relative alla formazione e al lavoro;

• accompagnare gli eventi più importanti con strumenti di valutazione integrata del potenziale umano della persona con disabilità;

• promuovere l'importante ruolo delle cooperative sociali per l'inserimento lavorativo di lavoratori con disabilità, anche come passaggio verso il mercato for profit, e delle altre associazioni di terzo settore.

Il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura - presentato dalla Giunta il 14 maggio 2013 (con la delibera della Giunta regionale X/113) e approvato dal Consiglio Regionale il 9 luglio 2013 (con la delibera del Consiglio regionale X/78) delinea le proprie attività nell'attuazione del Piano d'Azione Regionale 2010-2020 per le persone con disabilità con particolare attenzione ai minori e alle fragilità psichiche. Per assicurare il diritto a vivere nella società con piena libertà di scelta, Regione Lombardia vuole individuare soluzioni organizzative e strumenti per la presa in carico della persona con disabilità, la sua valutazione complessiva, il sostegno e l'accompagnamento nella costruzione e realizzazione del suo progetto di vita. L'obiettivo finale è ricomporre i servizi erogati alla persona con disabilità, tracciandone l'efficacia, al fine di riorientare le politiche regionali, quando necessario.

2. LE AZIONI SOSTENIBILI

Le politiche del lavoro e quelle dell'istruzione e formazione professionale sono strettamente legate allo sviluppo della persona disabile in tutto l'arco della vita: in particolare, gli interventi relativi all'istruzione e alla formazione costituiscono la base di una vera occupabilità della persona disabile accompagnandola tramite sostegno e percorsi personalizzati a valorizzare tutto il suo potenziale umano.

Inoltre, per affrontare le molteplici problematiche che riguardano la vita della persona disabile, dall'integrazione familiare all'inserimento scolastico, dall'inclusione sociale alla sua sostenibilità economica, sono necessari strumenti in grado di accompagnare la persona e la sua famiglia lungo tutto il percorso di vita e che siano in grado di attivare e valorizzare non solo il potenziale umano della persona disabile, ma anche il potenziale sociale della comunità locale.

Pertanto Regione Lombardia, promuove e finanzia, nei limiti delle risorse disponibili, ed in base a priorità regionali e provinciali, un'offerta di servizi integrati a livello territoriale a sostegno:

• dell'inserimento e del mantenimento lavorativo delle persone disabili all'interno del mercato del lavoro;

• delle imprese lombarde nel processo di inserimento, mantenimento e crescita professionale della persona con disabilità ("persona giusta al posto giusto");

• al sostegno ed all'incentivazione dell'inserimento nel mercato del lavoro ed all'integrazione lavorativa delle persone con disabilità psichica, anche nell'ottica di valorizzazione del ruolo della cooperazione sociale;

• del diritto allo studio e dell'integrazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale degli allievi disabili per l'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e della formazione personalizzata per allievi con disabilità, particolarmente deboli;

• dell'orientamento al lavoro degli studenti nelle fasi conclusive dei percorsi scolastici e in fase di transizione dalla scuola al lavoro;

• delle azioni di sistema per sviluppare e migliorare i modelli di intervento nel campo dell'inserimento e mantenimento lavorativo della persona con disabilità.

In tale prospettiva si intende sostenere, tramite il Fondo Regionale per l'Occupazione dei disabili, un complesso di iniziative che trovano specifica attuazione nei Piani provinciali per l'occupazione dei disabili di carattere pluriennale (2014-2016) e negli interventi di diretta gestione regionale, attraverso specifiche misure di seguito elencate:

• Dote Lavoro - Persone con Disabilità

• Dote Impresa - Collocamento Mirato

• Dote Orientamento scuola/lavoro - persone con disabilità

• Azioni di sistema per lo sviluppo della governance e della rete per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità

In particolare, la "Dote", come insieme di servizi in capo alla persona e alla sua famiglia, è lo strumento più idoneo ed efficace per sostenere il percorso di emancipazione del disabile nelle diverse fasi in cui si articola la crescita personale, in particolare quelle riconducibili all'istruzione, alla formazione e al lavoro.

Inoltre anche l'impresa diventa un interlocutore e un destinatario del sistema dote.

Infatti il servizio del Collocamento mirato, come definito dall'art. 2 della Legge 68/99, si avvale inoltre di una serie di strumenti tecnici e di supporto idonei a valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto; per tale ragione, accanto ai servizi al lavoro in senso stretto acquista centralità il ruolo delle imprese come soggetto importante delle politiche di inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

3. DOTE LAVORO - PERSONE CON DISABILITÀ

La Dote Lavoro - Persone con Disabilità mira a favorire l'occupazione ed accompagnare la persona nell'inserimento e nel reinserimento lavorativo o nella riqualificazione professionale, permettendo inoltre alla persona con disabilità di accedere non solo a servizi di formazione e inserimento lavorativo finalizzati all'ingresso o al rientro nel mercato del lavoro, ma anche a servizi per il mantenimento della persona stessa nel suo percorso occupazionale.

La Dote Lavoro - Persone con Disabilità prevede che la persona abbia diritto a fruire di servizi funzionali ai fabbisogni di qualificazione e/o inserimento lavorativo fino ad un valore finanziario massimo.

Tale valore varia in relazione alla fascia di "intensità d'aiuto" cui la persona viene assegnata in base a sei fattori: stato occupazionale, grado di disabilità, tipologia di disabilità, titolo di studio, età e genere.

Il valore massimo della dote è dato dalla somma dei massimali definiti per le aree di servizio di cui si compone la dote sessa e definite successivamente.

3.1 Modalità di assegnazione della Dote Lavoro - Persone con Disabilità

Le doti verranno assegnate alle persone con disabilità dalle Province tramite alcuni criteri e modalità di selezione che saranno attivati dalle Province stesse tra i seguenti:

• assegnazione delle doti tramite lo scorrimento delle graduatorie di collocamento mirato o liste di cui all'art. 6 della Legge 68/99;

• assegnazione delle doti tramite la selezione dei destinatari con caratteristiche prioritarie definite a livello regionale (persone psichiche, giovani inoccupati - max 29 anni, over 45) e all'interno dei piani provinciali;

• assegnazione delle doti tramite la segnalazione della rete dei soggetti coinvolti all'interno dei piani provinciali tramite forme di concertazione definite territorialmente (criterio per la selezione: max 30% dei destinatari totali di dote lavoro).

I criteri potranno essere utilizzati anche congiuntamente e saranno definiti ulteriormente all'interno dei diversi Piani Provinciali.

Le persone selezionate potranno successivamente utilizzare la dote presso i servizi regionali accreditati di cui al successivo paragrafo 3.5 o comunicare la propria indisponibilità ad effettuare il percorso.

3.2 I destinatari e il sistema delle fasce ad intensità d'aiuto

La Dote Lavoro - Persone con Disabilità è rivolta alle persone con le caratteristiche di disabilità descritte all'art. 1 della L. 68/1999, disoccupate o inoccupate e iscritte agli elenchi del collocamento mirato istituiti presso le Province lombarde o occupate nel territorio di riferimento.

Sono definite 4 fasce di intensità dei servizi, graduate in relazione alla necessità della persona. L'assegnazione ad una delle 4 fasce avviene in base ai seguenti criteri e relativi pesi: distanza dal mercato del lavoro, grado e tipologia di disabilità, età, titolo di studio e genere.

	CRITERIO	CARATTERISTICHE	PESO SINGOLE CARATTERISTICHE
A	Stato occupazionale	occupato in procedura ex art. 10 comma 3 Legge 68/99	35
		occupato sospeso con Accordo o Contratto di Solidarietà occupato sospeso CIGO occupato sospeso CIGS senza esuberi occupato sospeso CIGD senza esuberi occupato sospeso ultimo periodo di CIGD senza possibilità di rinnovo	28
		occupato	20
		inoccupato disoccupato disoccupato in mobilità in deroga	10
		inoccupato > 3 m disoccupato > 3 m disoccupato in mobilità in deroga >3 m disoccupato in mobilità ordinaria < 6 m occupato sospeso CIGS per cessazione, procedura concorsuale o con accordi che prevedono esuberi occupato sospeso CIGD per cessazione, procedura concorsuale o con accordi che prevedono esuberi	28
		inoccupato > 12m disoccupato > 12 m disoccupato in mobilità in deroga > 12 m disoccupato in mobilità ordinaria > 6 m	35

		33/67	5
B	Grado disabilità	68/79	10
		80/100 e per tutti i disabili psichici indipendentemente dal grado	15
		Psichica o intellettiva	25
C	Tipologia di disabilità/invalidità	Multi disabilità	
		Disabilità sensoriale	17
		Altro	10
		15-24	10
		25-34	5
D	Età	35-44	5
		45-54	7
		> 55	9
		ISCED 0 - Istruzione pre elementare (nessun titolo)	10
		ISCED 1 - Istruzione elementare (elementari)	10
E	Titolo di studio	ISCED 2 - Istruzione secondaria inferiore (medie)	8
		ISCED 3 - Istruzione secondaria superiore (superiori)	5
		ISCED 5 - Istruzione terziaria (laurea)	1
		ISCED 6 - Istruzione terziaria (post laurea/dottorati) (dottorato, master, etc.)	1
F	Genere	Maschio	0
		Femmina	5

Le caratteristiche e i pesi di cui alla tabella precedente potranno essere rimodulati, con provvedimento dirigenziale, sentito il Comitato per l'amministrazione del fondo regionale disabili, a seguito degli esiti del monitoraggio al fine di assicurare una adeguata presa incarico ed una coerente erogazione dei servizi e delle risorse nelle varie fasce

Le fasce sono così definite:

• Fascia 1 (punteggio da 20 a 49): necessità di un "orientamento" o di un minimo percorso di accompagnamento (intensità d'aiuto bassa);

• Fascia 2 (punteggio da 50 a 69): necessità di servizi dedicati (intensità di aiuto media);

• Fascia 3 (punteggio da 70 a 84): necessità di servizi intensivi e dedicati per un lungo periodo (intensità di aiuto alta);

• Fascia 4 (punteggio da 85 a 100): necessità di servizi di accompagnamento continuo nell'arco della vita lavorativa (intensità d'aiuto molto alta).

3.3 Quadro dei servizi

Il valore massimo della dote è dato dalla somma dei massimali definiti per le seguenti aree di servizio.

L'Operatore accompagna la persona con disabilità nella scelta del suo percorso, attingendo da un paniere di servizi necessari e funzionali a raggiungere i propri obiettivi occupazionali. Sono definiti servizi all'interno delle seguenti aree:

• Servizi di base

• Accoglienza e orientamento

• Consolidamento competenze

• Inserimento lavorativo

• Mantenimento lavorativo

• Autoimprenditorialità

Il provvedimento dirigenziale di attuazione stabilirà le modalità di attuazione dei servizi e le regole di ripetibilità uniformi a dote unica.

Servizi di base

I servizi di base (Accoglienza e accesso ai servizi, Colloquio specialistico, Definizione del percorso) sono i servizi essenziali per la presa in carico delle persone con disabilità, all'interno dei seguenti massimali.

Importo massimo Fascia 1	Importo massimo Fascia 2	Importo massimo Fascia 3	Importo massimo Fascia 4
140	175	280	350

Accoglienza e orientamento

I servizi di accoglienza e orientamento consentono di supportare la persona nella ricerca del lavoro e nel tenere monitorati i suoi progressi nel percorso di politiche attive (Bilancio di competenze/Analisi delle propensioni e delle attitudini all'imprenditorialità; Creazione rete di sostegno; Orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro; Accompagnamento continuo), all'interno dei seguenti massimali.

Importo massimo Fascia 1	Importo massimo Fascia 2	Importo massimo Fascia 3	Importo massimo Fascia 4
525	700	875	1.050

Consolidamento competenze

I servizi di consolidamento delle competenze sono finalizzati ad ottenere o mantenere l'occupazione. Per le persone non occupate assume centralità il tirocinio come opportunità di ingresso nel mondo del lavoro (coaching; formazione; promozione di conoscenze specifiche nell'ambito della gestione di impresa; tutoring e accompagnamento al tirocinio/work experience; tutoring e accompagnamento sul posto di lavoro; certificazione delle competenze), all'interno dei seguenti massimali.

	Importo massimo Fascia 1	Importo massimo Fascia 2	Importo massimo Fascia 3	Importo massimo Fascia 4
	1.350	2.625	2.975	3.675
Quota aggiunta a processo in caso di tirocinio			1.575	2.100

Inserimento lavorativo

Il servizio di inserimento lavorativo consiste nelle attività svolte dall'operatore accreditato per trovare un'occupazione alla persona. Il servizio è riconosciuto a risultato, ossia solo dopo l'avvio di rapporti di lavoro subordinato o missioni di somministrazione della durata complessiva non inferiore a 180 giorni, all'interno dei seguenti massimali.

Importo massimo Fascia 1	Importo massimo Fascia 2	Importo massimo Fascia 3	Importo massimo Fascia 4
1.400	2.100	2.800	3.500

Mantenimento lavorativo

Il servizio di mantenimento lavorativo consiste nelle attività svolte dall'operatore accreditato per accompagnare la persona con disabilità sul posto di lavoro soprattutto nelle fasi iniziali del rapporto di lavoro e nei casi di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro (art. 10 Legge 68/99). In particolare il servizio è rivolto all'accompagnamento di persone psichiche all'interno di cooperative social di tipo B. Il servizio è riconosciuto a risultato a seguito della comprovata permanenza del lavoratore nella posizione lavorativa o all'avvio di nuovi rapporti di lavoro, all'interno dei seguenti massimali.

Importo massimo Fascia 1	Importo massimo Fascia 2	Importo massimo Fascia 3	Importo massimo Fascia 4
1.400	2.100	2.800	3.500

Autoimprenditorialità

Il servizio consiste nelle attività di accompagnamento della persona che intenda attivare un progetto di autoimprenditoriale, alternativo al percorso di inserimento lavorativo. Il servizio è riconosciuto a risultato, ossia solo dopo l'avvenuta iscrizione dell'impresa alla CCIAA e/o apertura di una partita IVA coerente con il business plan realizzato, all'interno dei seguenti massimali.

Importo massimo Fascia 1	Importo massimo Fascia 2	Importo massimo Fascia 3	Importo massimo Fascia 4
3.250	3.860	4.250	5.000

Analisi motivazionale/Valutazione del potenziale

Le Province potranno attivare direttamente o avvalendosi di operatori accreditati per i servizi al lavoro, un servizio volto a definire un panorama omogeneo delle attitudini, capacità e competenze delle persone con disabilità per un miglior collocamento mirato, anche indipendentemente dalla Dote Lavoro Persone con Disabilità per un massimale per persona pari a 500 euro.

3.4 Durata

La Dote Lavoro - Persone con disabilità ha una durata massima di 6 mesi per i destinatari in fascia 1, di 12 mesi per i destinatari in fascia 2, di 18 mesi per i destinatari in fascia 3 e di 24 mesi per i destinatari in fascia 4.

3.5 Soggetti attuatori

Gli operatori ammissibili all'erogazione dei servizi nell'ambito della Dote Lavoro persone con disabilità devono essere accreditati per l'erogazione dei servizi al lavoro, prendono in carico le persone e agiscono in partenariato con gli operatori accreditati ai servizi formativi ove previsto.

Ciascuna Provincia individua il catalogo degli operatori accreditati abilitati per l'erogazione dei servizi finanziati tramite il Fondo Regionale Disabili che dimostrino di possedere le caratteristiche adeguate alla presa in carico e all'accompagnamento delle persone con disabilità, individuate all'interno delle seguenti criteri:

• Possesso di esperienza triennale nell'ambito dell'inserimento lavorativo di persone con disabilità attraverso attività della propria organizzazione o attraverso la presenza operativa di almeno due figure professionali stabili che l'abbiano maturata;

• Disponibilità di una organizzazione capace di fare rete sul territorio con tutti i servizi pubblici e privati che in varie misure si occupano della disabilità tramite rapporti formali attraverso convenzioni o protocolli di intesa o lettere di intenti con servizi Sociali, ASL, CPS, Servizi di Riabilitazione...;

• Presenza di una struttura in grado di creare e mantenere rapporti di partnership con le realtà aziendali del territorio, con il sistema della cooperazione sociale di tipo B o con un'associazione che opera nell'ambito specifico.

• Disponibilità di personale qualificato con esperienze triennale in azioni di accompagnamento/inserimento o sostegno al lavoro di persone con disabilità.

Gli operatori accreditati potranno comunque avvalersi per la realizzazione dei servizi di:

1. Cooperative sociali ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni, iscritte nell'apposito albo regionale previsto dalla L.R. 21/2003 (art. 4)";

2. Unità di offerta sociosanitaria;

3. I comuni anche in forma associata che gestiscono i servizi per l'integrazione lavorativa dei disabili.

4. Associazioni di solidarietà familiare iscritte nel registro regionale ex L.R. n. 1/08;

5. Organizzazioni di volontariato iscritte nelle sezioni regionali o provinciali del registro ex L.R. n. 1/08;

6. Associazioni senza scopo di lucro e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali e provinciali dell'associazionismo ex L.R. n. 1/08.

4. DOTE IMPRESA - COLLOCAMENTO MIRATO

La Dote Impresa - Collocamento Mirato è una dotazione di risorse e servizi per sostenere le imprese lombarde nel processo di inserimento o mantenimento lavorativo delle persone con disabilità definite all'interno dell'art. 1 della Legge 68/99, anche indipendentemente dalle doti lavoro - persone con disabilità.

Nell'ambito del piano provinciale, ciascuna Provincia mette a disposizione della dote impresa un importo minimo del 5% delle risorse definendo, tramite appositi avvisi, la composizione delle doti destinate all'impresa nelle seguenti aree:

• Consulenza ed accompagnamento alle imprese

• Incentivi per l'assunzione e per percorsi di tirocinio alle imprese

• Incentivi e contributi per lo sviluppo della cooperazione sociale

4.1 Quadro dei servizi

L'impresa è l'assegnataria della dote e sceglie le tipologie di servizi a cui avere accesso e il fornitore più affidabile, secondo criteri - stabiliti nell'avviso - che assicurino un adeguato rapporto qualità/prezzo.

Il valore massimo della dote è dato dalla somma dei massimali definiti dalle aree di servizio di seguito illustrate. Tutti i servizi e i contributi sono riconosciuti all'azienda - anche ai fini della loro cumulabilità - ai sensi del Regolamento (CE) 800/2008 oppure ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006 "de minimis" e hanno come destinatari i lavoratori assunti rientranti nei requisiti di cui all'art. 1 della Legge 68/99.

Consulenza e accompagnamento alle imprese

In quest'area sono ricompresi i servizi propedeutici alla definizione e all'adattamento di tutte le caratteristiche aziendali atte all'accoglienza e/o mantenimento della persona disabile, anche con riferimento ai lavoratori che diventano disabili successivamente all'assunzione (consulenza organizzativa e responsabilità sociale d'impresa, formazione del personale interno, consulenza per la selezione di ausili ed adattamento del posto di lavoro, informazione su aspetti amministrativi e opportunità legge 68/99, tutoraggio delle persone assunte e altri servizi individuati dalla Provincia).

Il servizio è riconosciuto per il 50% dell'importo a risultato.

	Importo massimo
Consulenza ed accompagnamento riconosciuto per assunzione	2.000

La dote ha la durata massima complessiva di 12 mesi dall'attivazione.

Incentivi alle imprese per l'assunzione e per percorsi di tirocinio

Sono previsti incentivi finalizzati tutelare ed incentivare l'occupazione dei lavoratori con disabilità, e destinate anche a sostenere le spese di inserimento fra cui l'acquisto degli ausili per l'adattamento del posto di lavoro.

a. Assunzioni. L'incentivo economico è diretto alle imprese per l'avvio di rapporti di lavoro subordinato o missioni di somministrazione della durata complessiva non inferiore a 180 giorni e varia d'intensità a seconda della fascia (paragrafo 3.2) e del tipo di contratto in cui la persona con disabilità è collocata, all'interno dei seguenti massimali:

Tipologia contrattuale	Importo massimo Fascia 1	Importo massimo Fascia 2	Importo massimo Fascia 3	Importo massimo Fascia 4
Tempo indeterminato	8.000	10.000	12.000	14.000
Tempo determinato	4.000	5.000	6.000	7.000

Tirocini. Sono inoltre ammessi contributi alle aziende per lo svolgimento di tirocini formativi e/o di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo di persone con disabilità svolti secondo le direttive previste della Delib.G.R. n. 825 del 25 ottobre 2013.

	Importo massimo
Tirocinio	2.000

Incentivi e contributi per lo sviluppo della cooperazione sociale

Possono essere previsti:

- incentivi e contributi per le cooperative sociali inerenti la creazione di nuove imprese sociali di tipo B e/o rami di impresa cooperativa che diano luogo all'assunzione di persone con disabilità;

- incentivi alle cooperative sociali di tipo B per valorizzare la funzione di accompagnamento del lavoratore con disabilità già occupato all'interno delle cooperative stesse da almeno 12 mesi nella transizione verso altre aziende.

Per i contributi e gli incentivi sono fissati i seguenti massimali:

	Importo massimo
Contributi e servizi per la creazione di coop sociali di tipo B e rami di impresa cooperativa	30.000
Incentivi per la transizione	5.000

4.2 Soggetti attuatori

I soggetti attuatori dei servizi sono quelli previsti dalla normativa vigente.

5. DOTE ORIENTAMENTO SCUOLA/LAVORO - PERSONE CON DISABILITÀ

Sono previsti servizi specifici, a gestione diretta regionale erogati all'interno del percorso di istruzione e di istruzione e formazione professionale, tesi a sviluppare la conoscenza delle potenzialità della persona disabile dall'inizio del percorso scolastico e a favorire l'orientamento al lavoro, per ridurre gli insuccessi di inserimento lavorativo e ridurre i tempi di inoccupazione, anche alla luce delle direttrici del programma Youth Guarantee, la Garanzia Europea per i giovani secondo la quale dal 1° gennaio 2014 ed entro il 2020 gli Stati membri dovranno realizzare degli interventi qualitativamente validi a sostegno dell'aumento dell'occupazione giovanile.

A tal fine, nell'ambito della programmazione regionale sulla disabilità:

- si riconosce un'integrazione alla Dote Scuola per il diritto allo studio e per garantire la personalizzazione del percorso degli allievi disabili in diritto dovere di istruzione e formazione professionale.

- si sostengono percorsi formativi in diritto dovere che si caratterizzano per una forte personalizzazione nella progettazione delle attività didattiche ed educative, denominati "Percorsi personalizzati".

5.1 Quadro dei servizi

Si riconosce un contributo integrativo alla Dote Scuola a copertura delle spese non altrimenti coperte e connesse al personale insegnante/operatore impegnato in attività didattica/educativa di sostegno a favore degli allievi disabili iscritti ad un percorso scolastico di istruzione o formazione professionale.

Si riconosce poi un contributo per allievi disabili per la partecipazione a percorsi formativi in diritto dovere, personalizzati nella progettazione delle attività didattiche ed educative, denominati "Percorsi personalizzati". In questo caso l'allievo disabile definirà, insieme ad un istituzione formativa accreditata, un percorso individuale da formalizzare in un Piano di Intervento Personalizzato (PIP) che tenga conto del profilo di partenza e degli interessi professionali del beneficiario.

I servizi di cui il beneficiario può fruire nell'ambito del proprio percorso individuale personalizzato sono riconducibili a:

A) servizi di elaborazione e realizzazione del Piano di Intervento Personalizzato (PIP);

B) servizi di formazione.

Tabella massimali Dote Scuola - componente disabilità

TIPOLOGIA INTERVENTO	CONTRIBUTO ANNUO MAX DOTE	DURATA MAX (anni)
Dote scuola (ordinari e ddif) - componente disabilità	3.000 euro	Percorso ordinario istruzione e in DDIF
Dote scuola - percorsi personalizzati	1.500 euro	3

5.2 Soggetti attuatori

Operatori accreditati alla sezione A dell'apposito albo ai sensi della Delib.G.R. n. 6273 del 21 dicembre 2007 che ha recepito le innovazioni apportate dalle leggi regionali e del decreto attuativo 10187 del 13 novembre 2012, definendo i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività di formazione e dei servizi al lavoro.

6. INIZIATIVE PER L'ACCOMPAGNAMENTO, IL MIGLIORAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA

Potranno essere realizzate azioni di sistema e di accompagnamento, complementari all'attuazione dei percorsi volti all'inserimento lavorativo e formativo, all'interno delle seguenti aree di intervento:

• incremento dell'occupazione e mantenimento lavorativo dei disabili attraverso progetti sperimentali su specifici target (es. inserimenti lavorativi rivolti a persone disabili inseriti in percorsi riabilitativi della dipendenza o nella psichiatria o della tossicodipendenza);

• potenziamento della rete dei servizi;

• sperimentazione di percorsi per l'orientamento scuola/lavoro;

• sviluppo dei sistemi informativi e degli osservatori;

• promozione, sensibilizzazione e diffusione di buone prassi;

• potenziamento degli strumenti di valutazione del potenziale;

• implementazione dell'informazione web anche tramite social network;

• implementazione del sistema delle convenzioni.

Le Province potranno proporre azioni di sistema territoriali con modalità e procedure che saranno definite con successivo atto della struttura competente della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro e comunque per un importo non superiore al 10% delle risorse previste dai diversi Piani Provinciali.

7. LE RISORSE DEL FONDO REGIONALE

La programmazione finanziaria annuale a valere sulle risorse del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 7 della L.R. 13/03 è effettuata sulla base della consistenza dello stesso alla data dal 30 novembre di ciascun anno e così suddivisa:

a. il 55% delle risorse è destinato al finanziamento dei Piani provinciali per l'erogazione della Dote Lavoro - Persone con Disabilità e della Dote Impresa - Collocamento Mirato (paragrafo n. 3 e 4);

b. il 30% delle risorse è destinato al finanziamento degli interventi gestiti direttamente da Regione Lombardia relativi ad un accompagnamento tramite lo strumento dote nel percorso di istruzione e formazione professionale della persona con disabilità (paragrafo n. 5);

c. il 10% del complesso delle risorse è riservato agli interventi previsti nel paragrafo 6 - azioni di sistema;

d. il 5% del complesso delle risorse è destinato ad attività di assistenza tecnica (programmazione, gestione, monitoraggio, valutazione, sistemi informativi di supporto e sostegno alla rete degli operatori accreditati). A Regione Lombardia è riservato il 15% delle risorse previste per le attività di assistenza tecnica.

La quota destinata alle Province di cui al punto a) verrà ripartita annualmente secondo i criteri di riparto di seguito esposti:

a. 30%: Consistenza delle persone con disabilità iscritte al collocamento mirato e disponibili al lavoro (numero iscrizioni registrate nell'annualità precedente l'anno di riferimento dei piani provinciali)

b. 10%: numero dei posti di lavoro in disponibilità come da prospetti informativi presentati dalle aziende (numero scoperture al 31.12 rilevabili dal prospetto informativo dell'annualità precedente l'anno di riferimento dei piani provinciali)

c. 20%: numero avviamenti (effettuati nell'annualità precedente l'anno di riferimento dei piani provinciali ai sensi della L. 68/99 oltre a quelli attivati ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 276/03)

d. 20%: contributi esonerativi versati dalle aziende (totale dei contributi esonerativi versati dalle aziende al 31/12 dell'annualità precedente l'anno di riferimento dei piani provinciali)

e. 10%: esiti occupazionali delle persone coinvolte nel piano provinciale a sei mesi dalla conclusione del percorso (numero di soggetti destinatari di doti, inclusi quelli relativi alla programmazione 2010/2013 che hanno almeno una comunicazione obbligatoria nel periodo che intercorre dall'avvio della dote ai 6 mesi successivi alla conclusione della dote stessa)

f. 10%: quota equa

Per ogni annualità, la Struttura competente della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro attiverà tutte le azioni utili a determinare la consistenza del Fondo e il riparto delle risorse, sulla base delle modalità sopra citate.

Al fine di ridurre il formarsi di giacenze nei bilanci delle Province, il "Manuale unico di gestione e controllo" adottato con provvedimento della Struttura regionale competente stabilirà tempi certi di impegno e liquidazione delle risorse finanziarie trasferite, nonché criteri di ridistribuzione delle economie e dei residui.

8. PIANI PROVINCIALI MODALITÀ E PROCEDURE

Ciascuna Provincia, nel rispetto dei presenti indirizzi, approverà il Piano provinciale triennale per l'attuazione di interventi entro il 28/02/2013, che sarà approvato da Regione Lombardia, specificando:

a) il fabbisogno e la situazione del contesto provinciale;

b) le tipologie e le caratteristiche dei servizi che si intendono erogare (uniformi ai criteri di cui al presente documento);

c) le tempistiche di erogazione dei servizi;

d) l'esplicitazione delle priorità (anche ai fini dell'accesso alle doti da parte dei destinatari);

e) le procedure e le modalità di attuazione degli interventi;

f) la ripartizione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi;

g) i risultati attesi in termini di assunzione e per tipologia di dote;

h) modalità di coordinamento dei soggetti coinvolti;

i) le forme di monitoraggio e valutazione utili alla verifica dell'efficacia degli interventi che si intendono realizzare.

Le Province potranno definire modalità strutturate di coordinamento dei soggetti interessati dal piano provinciale.

Per ogni annualità sarà successivamente approvato, sempre da parte delle Province, il Masterplan annuale che specificherà:

• il numero e la tipologia di doti previste;

• la ripartizione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi;

• i criteri per la selezione dei destinatari della Dote Lavoro Persone con disabilità;

• i risultati attesi in termini di inserimento e mantenimento lavorativo delle persone con disabilità.

I Piani Provinciali triennali saranno validati da Regione Lombardia previo parere del Comitato di amministrazione del Fondo.

9. MODALITÀ ATTUATIVE E TEMPISTICA

Con provvedimento della Struttura competente saranno determinate le modalità attuative delle misure descritte ai paragrafi 3 e 4 e le procedure di gestione e controllo dei piani provinciali.

Attraverso un cronoprogramma concordato con le Province saranno definite le fasi attuative per la messa a regime della nuova programmazione, prevedendo momenti di verifica congiunta in sede tavolo tecnico con le Province stesse e di rendicontazione al Comitato di Amministrazione del Fondo.

La programmazione avrà carattere triennale e prevede le seguenti scadenze:

• 31 Gennaio 2014 adozione del Manuale Unico di gestione e controllo

• 28 febbraio 2014 presentazione dei piani triennali e masterplan 2014

• 31 marzo 2014 approvazione dei Piani provinciali (Comitato e Regione)

• 1/15 Aprile 2014 avvio dei piani provinciali triennali

• 31 Marzo 2015 termine per impegnare le risorse dei piani provinciali 2014

• 31 Marzo 2017 chiusura e rendicontazione dei piani 2014.

Per le annualità successive si procederà in base ad analoghe tempistiche da formalizzarsi con atto della struttura regionale competente.

Nella prima annualità, ciascun piano provinciale indicherà, sulla base del cronoprogramma concordato con la Struttura regionale competente, i tempi necessari per l'adeguamento del sistema informativo e dei servizi di accoglienza e accesso al sistema dotale.

Pertanto, i piani provinciali 2014 potranno prevedere, in via transitoria, misure dotali già adottate in attuazione della programmazione 2010-2013.

Gli stessi piani provinciali 2014 indicheranno i tempi con cui ciascuna Provincia provvederà, attraverso le risorse di assistenza tecnica ed eventuali specifiche azioni di sistema a:

- definire i criteri e le modalità organizzative di selezione dei beneficiari della doti;

- definire le modalità di assegnazione delle doti ai destinatari e l'attribuzione della relativa fascia di intensità di aiuto;

- adeguare il sistema informativo "Sintesi" al modello di dote unica secondo i massimali di area e di fascia definiti al paragrafo 3 e le regole che verranno successivamente definite nel "Manuale unico di gestione e controllo".

Allegato B
Fondo art. 7 L.R. 13/2003 - Anno 2014

Per la I annualità (2014) la dotazione finanziaria necessaria alla copertura dei costi riferiti ai servizi oggetto del presente provvedimento è determinata in euro 39.754.021,77 di euro e così ripartita:

	Importo	Percentuale
	Interventi di diretta competenza regionale	
Dote orientamento/scuola lavoro - persone con disabilità	euro 11.926.206,53	30%
Assistenza tecnica	euro 298.155,16	0,75%
Totale complessivo a carico Regione	euro 12.224.361,69	31%
	Interventi di diretta competenza provinciale	
Dote lavoro ambito disabilità e Dote Impresa - Collocamento mirato	euro 21.864.711,97	55%
Assistenza tecnica	euro 1.689.545,93	4,25%
Totale complessivo a carico Province	euro 23.554.257,90	59%
	Interventi a gestione coordinata	
Azioni di sistema	euro 3.975.402,18	10%
Totale complessivo coordinato	euro 3.975.402,18	10%
Totale complessivo risorse	euro 39.754.021,77	100%